

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1996

recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/603/CE)

(GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2000/605/CE della Commissione del 26 settembre 2000	L 258	36	12.10.2000
► <u>M2</u> Decisione 2003/424/CE della Commissione del 6 giugno 2003	L 144	9	12.6.2003

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 ottobre 1996****recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(96/603/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾,

vista la decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE che per tener conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi nei documenti interpretativi e nelle specificazioni tecniche;

considerando che il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» di cui alla comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, giustifica l'esigenza di diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere dal tipo, dall'uso, dall'ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza;

considerando che il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure collegate per soddisfare il requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio», che insieme contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri;

considerando che il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri, misura che concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), limitando il contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio;

considerando che la definizione delle classi del requisito essenziale dipende in parte dal livello della limitazione;

considerando che il livello della limitazione può essere espresso solo in funzione dei diversi livelli di reazione dell'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale;

considerando che il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 precisa che per poter valutare la reazione al fuoco dei prodotti sarà elaborata una soluzione armonizzata basata su prove su scala reale e su piccola scala correlate ai pertinenti scenari reali d'incendio;

considerando che detta soluzione rientra in un sistema di classi che non è incluso nel documento interpretativo, ma che è stato adottato con la decisione 94/611/CE;

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. C 62 del 28. 2. 1994, pag. 1.

▼B

considerando che nel sistema di classi di cui alla decisione 94/611/CE la classe dei prodotti «nessun contributo all'incendio» destinata ad includere prodotti che non esigono di essere sottoposti a prove di reazione all'incendio e che figurano nelle classi A, tabelle 1 e 2 come «elenco dei prodotti non combustibili»;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE definisce la procedura per adottare le disposizioni necessarie in materia di definizione delle categorie di requisiti purché non siano inclusi nei documenti interpretativi;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***▼M1**

I materiali e i prodotti di base di detti materiali, elencati nell'allegato della presente decisione, tenuto conto del loro basso livello di combustibilità, sono inclusi nelle classi A1 e A1_{FL}, come previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

▼B

Ai fini di tale classificazione detti materiali e prodotti non devono essere sottoposti a reazione all'azione dell'incendio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **B**

ALLEGATO

▼ **M1**

Materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1_{FL} di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove.

▼ **B***Nota generale*

Per essere considerati delle ► **M1** classi A1 e A1_{FL} ◀ senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle ► **M1** classi A1 e A1_{FL} ◀ senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1 % del peso o del volume ► **M1** (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo) ◀.

I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle ► **M1** classi A1 e A1_{FL} ◀ senza essere sottoposti a prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1 % in peso o volume ► **M1** (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo) ◀ di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

Materiali	Osservazioni
Argilla espansa	
Perlite espansa	
Vermiculite espansa	
Lana di roccia	
Vetro multicellulare	
Calcestruzzo	Include il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo compresso
Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico integrale)	Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti), pigmenti e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave	Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce, mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi prefabbricati
Fibrocemento	
Cemento	
Calce	
Loppa di altoforno/ceneri volanti	
Aggregato minerale	
Ferro, acciaio e acciaio inossidabile	Non in forme finemente sminuzzate
Rame e leghe di rame	Non in forme finemente sminuzzate
Zinco e leghe di zinco	Non in forme finemente sminuzzate
Alluminio e leghe di alluminio	Non in forme finemente sminuzzate
Piombo	Non in forme finemente sminuzzate

▼ B

Materiale	Osservazioni
Gesso e malte a base di gesso	Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento, fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o vermiculite, per esempio)
Malta con agenti leganti inorganici	► M2 Malte per rinzafo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso ◀
Elementi in argilla	Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini)
Elementi in silicato di calcio	Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti
Prodotti in pietra naturale e in ardesia	Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o no (rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)
Elementi in gesso	Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti
Mosaico alla palladiana	Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito
Vetro	Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato e vetro armato
Vetroceramica	Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una residua
Ceramica	Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi, vetrificati o meno